

## Documento di consultazione DCO 2020/2020/R/eel

### **SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/17. ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO**

#### Considerazioni generali

Axpo Italia esprime apprezzamento nei confronti di Arera per avere dato seguito al Decreto Mil-leproroghe, pur in un momento di difficoltà dovuto all'emergenza sanitaria, nel rispetto delle tem-pistiche previste e dimostrando il proprio interesse a proseguire il processo di apertura del mer-cato retail. Apprezziamo in particolare che la scelta sia stata quella di procedere con un mecca-nismo ad asta, pur non essendo esplicitamente previsto dalla normativa primaria; la procedura concorsuale, infatti dovrebbe garantire maggiore partecipazione e concorrenza rispetto ad altre ipotesi ventilate nel passato.

Riteniamo che le criticità dell'intero impianto siano ascrivibili più alle norme primarie che non alle proposte regolatorie contenute nel presente documento; tuttavia evidenziamo nel seguito alcuni aspetti che potrebbero essere presi in considerazione per favorire un maggior interesse alla par-tecipazione degli operatori alle aste per la fornitura del servizio di tutele graduali, rispettando così la previsione normativa che richiama la partecipazione di una pluralità di fornitori.

Riteniamo infatti che l'intera procedura, particolarmente complessa, possa presentare profili di scarsa concorrenzialità, non conformi al dettato normativo, in un contesto in cui è ancora molto elevata la concentrazione di quote di mercato in capo ai primi fornitori.

I vantaggi derivanti agli incumbent dalla loro posizione di mercato (economie di scala, informa-zioni a disposizione, struttura, disponibilità di asset regolati), rende la loro capacità di offerta non replicabile dagli altri competitor, impedendo così il prodursi degli effetti pro concorrenziali richiesti dalla normativa sopra richiamata e, comunque, indispensabili per produrre una reale dinamica competitiva.

Riteniamo – in particolare – necessaria una semplificazione nella determinazione dei lotti, al fine di renderli il più possibile omogenei in termini di volumi e di unpaid ratio. Nel dettaglio, rispetto alle due configurazioni proposte nel DCO, la prima, seguendo la logica della continuità geogra-fica, potrebbe - come detto - determinare un significativo vantaggio competitivo per gli operatori radicati a livello territoriale, in particolar modo per gli attuali esercenti la maggior tutela, in termini di economie di scala e asimmetrie informative, tale da dissuadere potenzialmente la partici-pazione alle gare dei nuovi entranti. La seconda, invece, anche se rispetto alla prima mitiga il pos-sibile esercizio di potere di mercato degli incumbent, non si ritiene ancora idonea ad evitare rischi di uno scarso interesse di partecipazione attribuendo eccessiva importanza al profilo dimensio-nale dei lotti anziché anche ad un'omogeneità a livello di morosità.

Si ritiene, altresì, critica l'assegnazione del servizio a tutele graduali per il periodo di assegnazione provvisoria agli stessi esercenti la maggior tutela, benché inevitabile in considerazione della ne-cessità da un lato di superare la tutela di prezzo attraverso meccanismi di gradualità e dall'altro di avere un certo lasso temporale per svolgere le procedure concorsuali, rendendo disponibili ai fornitori interessati il necessario set di informazioni sui clienti che usufruiranno del servizio.

Ai fini dell'affermazione di una maggiore concorrenza è inoltre necessario che sia imposta la par-tecipazione ad una sola impresa di ciascun Gruppo societario, anche per evitare comportamenti collusivi in sede d'asta.

Si evidenzia, infine, in considerazione dell'inerzia che tipicamente caratterizza i clienti – e, in par-ticolare quelli del perimetro individuato, che dopo diversi anni dall'avvio della liberalizzazione non sono stati interessati dal mercato libero restando nel servizio di maggior tutela – che sarebbe quanto mai necessario evitare un loro riscontro attivo in merito alle loro specifiche caratteristiche.

#### **Axpo Italia SpA - Società a Socio Unico**

Sede legale: Via IV Novembre, 149, 00187 Roma, Italia | T +39 06 454 68 21 | F +39 06 454 682 222 | axpo.com

Sede operativa: Via XII Ottobre, 1, 16121 Genova, Italia | T +39 010 2910 41 | F +39 010 2910 444

Uffici di Milano: Corso Italia, 3, 20122 Milano, Italia | T +39 02 873 89 700 | F +39 02 873 897 77

Cod. Fisc. e Part. IVA: 01141160992, R.E.A. di Roma 987225, Cap. Soc. Euro 3.000.000 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden, Switzerland

Si ritiene, inoltre, che la soglia di potenza contrattuale individuata dall'Arera per la definizione di microimpresa sia eccessivamente elevata.

Parallelamente alle importanti misure proposte, al fine di promuovere il proseguimento della liberalizzazione del mercato retail, riteniamo necessario che l'Autorità valuti opportune misure per stimolare i clienti inerti serviti in maggior tutela e, in futuro, dal servizio di tutela graduale a rispondere a stimoli derivanti dal mercato. Questo anche attraverso la realizzazione di un database nell'ambito del SII che raccolga un set di informazioni, utili ai fornitori rientranti nell'elenco venditori in fase di definizione, per avanzare le più opportune offerte nel mercato libero, nel rispetto della normativa della privacy.

#### Risposte a singoli spunti di consultazione

**Q1. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità secondo cui l'esercente debba astenersi dall'erogare la fornitura in caso di mancato pagamento degli insoluti da parte dei clienti con situazioni di morosità pregressa? Se no per quali motivi?**

Si concorda con l'orientamento prospettato purché la morosità non sia maturata nel servizio di maggior tutela ma solo nel servizio a tutele graduale, in modo da evitare asimmetrie tra esercenti del mercato libero e esercenti la maggior tutela.

**Q2. Si concorda con la proposta dell'Autorità di estendere l'applicazione del Sistema indennitario in favore degli esercenti il servizio a tutele graduale? Se no, quale si ritiene lo strumento maggiormente indicato per minimizzare il rischio credito dell'esercente il servizio? Motivare la risposta.**

Si concorda con l'ipotesi di estendere il Sistema Indennitario. Si potrebbe pensare di estendere il credito oggetto della misura di cui al Q1 a qualunque credito nella titolarità del medesimo esercente, non solo relativo al servizio a tutele graduale ma anche al mercato libero, come misura deterrente per comportamenti opportunistici e di contenimento della morosità.

**Q3. Si condivide la proposta di permettere all'esercente di avvalersi di un'impresa del suo gruppo societario ai fini della sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in relazione ai punti di prelievo riforniti nell'ambito del servizio? Per quale motivo?**

Si comprende l'esigenza, ma si segnala che in tal caso una sola delle società appartenenti al medesimo gruppo dovrebbe poter partecipare alle procedure concorsuali in modo da evitare comportamenti anticoncorrenziali dei partecipanti.

**Q4. Si rinviengono delle criticità con riferimento alla predetta previsione? Quali? Motivare la risposta.**

Le criticità in termini di effetti distorsivi delle aste o di accordi trasversali potrebbero manifestarsi nei casi in cui più società dello stesso gruppo potessero partecipare contemporaneamente alle aste.

**Q5. Si condividono le proposte per l'assegnazione delle aree in cui non sia disponibile l'esercente il servizio a tutele graduale? Se no, per quali motivi?**

Si concorda con lo scorrimento della graduatoria e, solo in *extrema ratio*, l'assegnazione all'esercente la tutela, purché vengano organizzate nuove aste. Si esprime preoccupazione, qualora un'emanazione dopo tempi particolarmente lunghi del decreto del MISE richiamato dal decreto Milleproroghe possa favorire gli incumbent che disporrebbero in tal caso di un periodo più lungo per spostare i clienti ad altre società del gruppo sul mercato libero. Auspichiamo che le Autorità interessate, ciascuna per quanto di competenza, rafforzino la vigilanza in questo delicato passaggio verso la completa liberalizzazione.

**Q6. Si condividono le condizioni economiche previste per il regime di assegnazione provvisoria del servizio a tutele gradualità?**

Si condividono le condizioni proposte.

**Q7. Si condivide la formulazione del parametro economico oggetto dell'offerta in €/kWh? Se no, motivare.**

Si condivide la proposta

**Q8. Quale delle due opzioni prospettate con riferimento rispettivamente (A) all'unicità al livello nazionale del prezzo del servizio a regime ovvero alla differenziazione territoriale dello stesso (B) si ritiene preferibile? Motivare la risposta indicando vantaggi ed eventuali criticità rilevate in merito a ciascuna opzione**

Riteniamo preferibile l'opzione di un prezzo unico nazionale, in quanto presenta maggiore facilità di comprensione per il cliente finale. Sarebbe infatti complicato spiegare le motivazioni dei differenziali di prezzo causati da differenti livelli di morosità territoriale. In caso venisse accolta la proposta di uniformare i lotti in base a un valore omogeneo di unpaid ratio, la differenza tra le due opzioni si assottiglierebbe.

**Q9. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del corrispettivo  $C_{SB}$ ? Motivare la risposta.**

Nessuna osservazione.

**Q10. Si condivide l'articolazione crescente nel tempo del valore del corrispettivo  $C_{BID}$  nel caso in cui il parametro alfa ovvero beta sia superiore al valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?**

Riteniamo preferibile che il cliente paghi da subito il 100% del prezzo dell'asta, in quanto la gradualità si estrinseca già nei sei mesi di assegnazione provvisoria agli esercenti la tutela.

**Q11. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del valore base del corrispettivo  $C_{BID}$  equivalente al valore del corrispettivo PCV in quota energia? Motivare la risposta.**

Per rendere appetibile la partecipazione alle aste sarebbe necessario tenere in considerazione i costi di investimento necessari per esercire il servizio, compresi i costi legati all'attivazione di un secondo contratto di dispacciamento. Le linee di credito con primari istituti bancari hanno infatti un costo non trascurabile per le aziende, e le fidejussioni nuove da prestare a garanzia della partecipazione e della fornitura di singole aree si sommerebbero alle garanzie da prestare a Terna e ai Distributori per l'attivazione del nuovo contratto di trasporto e di dispacciamento.

**Q12. Si condividono le modalità di quantificazione del corrispettivo  $C_{BID}$  nel caso di differenziale negativo tra il parametro alfa ovvero beta e il valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?**

Non si condividono queste modalità. Sarebbe preferibile distribuire il differenziale negativo solo ai clienti del mercato libero in modo da favorire una rapida transizione dei clienti verso quest'ultimo mercato, rispondendo quindi all'obiettivo principale dell'intera riforma, che configura il servizio a tutele gradualità come un servizio di ultima istanza.

**Q13. Si condividono le modalità di gestione nei confronti di CSEA del corrispettivo  $C_{PSTG}$ ? Per quali motivi?**

Nessuna osservazione.

**Q14. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti la maggior tutela per l'erogazione del servizio a tutele gradualità in regime di assegnazione provvisoria? Per quali motivi?**

Condividiamo, con l'avvertenza però che eventuali insoluti dell'esercente la tutela rimangano in capo all'esercente medesimo e che le aste vengano organizzate senza attendere l'emanazione del decreto del MISE, per le ragioni esposte nel Q5.

**Q15. Si condividono le modalità operative per l'espletamento della perequazione del servizio a tutele graduali? Per quali motivi?**

Nessuna osservazione.

**Q16. Si condivide l'estensione al servizio in questione della disciplina di cui all'articolo 31bis del TIV? Per quali motivi?**

Si condivide, sarebbe opportuno ricomprendere nel perimetro dei meccanismi di compensazione dei crediti anche i prelievi fraudolenti di energia.

**Q17. Si concorda con il termine massimo individuato di trasmissione delle informazioni sul servizio a tutele graduali da parte degli esercenti il servizio? Se no per quali motivi?**

Riteniamo che sette giorni lavorativi sia un termine molto stringente, sarebbe preferibile avere a disposizione qualche giorno in più.

**Q18. Si concorda con l'orientamento di assoggettare gli esercenti il servizio a tutele graduali all'obbligo di consegnare ai clienti finali la scheda sintetica che verrà definita in esito al documento per la consultazione 564/2019/R/com in fase di proposta di un'offerta di libero mercato? Se no per quali motivi? completare dopo seminario Arera.**

Si condivide. Si ritiene che sarebbe necessario che la regolazione prevedesse in questa sede anche l'invio al cliente dell'informativa privacy e la richiesta dei consensi privacy necessari per poter formulare al cliente offerte del mercato libero.

**Q19. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre un indicatore di performance dell'utente dei servizi di trasporto e dispacciamento nei termini indicati? Per quali motivi?**

Si condivide l'orientamento, in quanto riteniamo che solo operatori affidabili possano garantire la tenuta dell'impianto senza creare danni alla filiera.

**Q20. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non ammettere alla partecipazione degli operatori che in passato hanno subito delle risoluzioni al contratto di dispacciamento e/o trasporto? Per quali motivi?**

Si condivide l'orientamento e, più in generale, si concorda con l'introduzione di requisiti stringenti per gli operatori che decidano di partecipare alle aste per la fornitura del servizio di tutele graduali in un'ottica di tenuta dell'intero impianto e di garanzia di continuità di fornitura al cliente.

**Q21. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di innalzare il valore del capitale sociale versato da parte dei partecipanti alle gare a 100.000 euro? Per quali motivi?**

Si condivide l'innalzamento del livello di capitale sociale versato anche oltre la soglia di 100.000 €.

**Q22. Si condividono i requisiti operativi prospettati dall'Autorità quali condizioni di partecipazione alle gare con riferimento (i) alla facoltà dei partecipanti di essersi avvalsi di una società del gruppo per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto e (ii) al numero minimo dei clienti serviti? Per quali motivi?**

Si concorda che un partecipante possa avvalersi di una società del gruppo per la sottoscrizione dei mandati di dispacciamento e di trasporto, ma ribadiamo che sarebbe preferibile che solo una società dello stesso gruppo possa partecipare alle aste, in modo da mantenere la terzietà tra tutti i partecipanti.

**Q23. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate? Se no per quali motivi?**

Si concorda con l'orientamento, ma si precisa che il numero elevato di garanzie da prestare per esercire il servizio avrà dei costi non trascurabili per le imprese che decideranno di partecipare.

**Q24. Si concorda con il valore delle garanzie che devono essere prestate rispettivamente (i) ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e (ii) dell'assegnazione del servizio? Se no per quali motivi?**

Si concorda con il valore delle garanzie che devono essere prestate, sotto forma di fideiussioni bancarie o depositi cauzionali, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e dell'assegnazione del servizio, con le osservazioni del Q23.

**Q25. Vi sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.**

Sarebbe preferibile che fosse aggiunto che solo una società del medesimo gruppo societario possa partecipare alle aste, in modo da evitare potenziali concentrazioni e passaggio di informazioni all'interno del medesimo gruppo e da mantenere la terzietà tra i diversi soggetti che vi partecipano.

Riteniamo, inoltre, opportuno introdurre un valore minimo di offerta (*floor*) nell'ambito della procedura concorsuale con l'obiettivo di evitare potenziali comportamenti anticoncorrenziali e opportunistici da parte di alcuni partecipanti. In particolare il *floor* potrebbe essere determinato ex post sulla base del prezzo medio di offerta presentato in asta: risulterebbero quindi assegnatari del primo round i due partecipanti che hanno formulato le due offerte più basse superiori al *floor*.

**Q26. Si condivide il set di informazioni che l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no per quali motivi**

Si riterrebbero utile inserire l'informazione relativa al codice Ateco del cliente, pur consapevoli della difficoltà di realizzazione nei tempi ristretti previsti dalla normativa.

**Q27. Si ritiene vi siano ulteriori informazioni necessarie alla formulazione dell'offerta economica? Indicare quali e i relativi motivi**

Nessuna osservazione.

**Q28. Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pre-gara? Se no per quali motivi?**

Si concorda con le tempistiche previste, ma si chiede che tale tempo non scenda sotto i due mesi, in modo da riuscire a valutare la partecipazione.

**Q29. Quale delle due configurazioni 1 e 2 prospettate ai fini dell'identificazione delle aree di assegnazione del servizio si ritiene sia preferibile? Per quali motivi?**

Non si concorda con nessuna delle due configurazioni prospettate; si preferirebbe utilizzare una configurazione che preveda aggregazioni in modo da realizzare lo stesso livello di unpaid ratio in tutte le aggregazioni individuate.

**Q30. Si rinvergono elementi di criticità rispetto all'implementazione delle configurazioni 1e/o 2? Indicare distintamente per ciascuna configurazione**

La configurazione 1 sembra poter favorire maggiormente le imprese attive sui territori locali; la configurazione 2 presenta un'eccessiva variabilità di UR che potrebbe rendere scarsamente appetibili alcune zone. Inoltre, la differente entità dei lotti, in termini di volumi e numeri di pod, oltre che i diversi livelli di unpaid ratio potrebbero rendere appetibile la partecipazione alle procedure concorsuali solo per alcuni di questi.

**Q31. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a doppio turno? Per quali motivi? Nel rispondere elencare eventuali criticità di tale meccanismo.**

**Q32. Si ritiene utile eseguire un doppio turno anche in presenza di due soli partecipanti al primo turno? Per quali motivi?**

Non si ritiene utile eseguire un doppio turno in presenza di due soli partecipanti per evitare offerte predatorie.

**Q33. Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo alle offerte formulate al primo turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare altresì eventuali criticità rispetto alla proposta di non rivelare preventivamente tale tetto.**

Si propone un tetto massimo del 30% sul volume totale di tutti i lotti aggiudicati. In ogni caso, riteniamo che porre un tetto sulle quantità aggiudicabili senza ulteriori strumenti asimmetrici sul mercato libero volti a ridurre il livello di concentrazione sul target di clienti attualmente rientranti nella maggior tutela non sia sufficiente. In tal senso, auspichiamo un coordinamento con l'Autorità competente.

**Q34. Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree del centro-nord aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?**

Si ritiene che rivedendo l'intera suddivisione delle aree, in modo da avere maggiore omogeneità di unpaid ratio potrebbe essere applicato il tetto descritto nel Q33.

**Q35. Quale dei due criteri proposti (tra 1 e 2) è preferibile ai fini dell'individuazione del numero massimo di aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?**

Riteniamo che dovrebbe essere introdotto un tetto massimo del 30% dei volumi complessivamente messi in asta, con cessione del lotto che comporta il differenziale positivo minore per il cliente finale.

**Q36. Si condividono le soluzioni prospettare in caso di aste andate deserte con riferimento ad una o più aree? Per quali motivi?**

Il rischio di aste deserte potrebbe essere mitigato da una soluzione diversa nella suddivisione delle aree, come già descritto al Q29.

**Q37. Si condivide l'ipotesi di effettuare uno scambio e/o cessione di aree assegnate tra gli aggiudicatari delle gare? Per quali motivi?**

Non si condivide l'ipotesi prospettata di mercati secondari, in quanto potrebbero essere favoriti comportamenti a danno della concorrenza.

**Q38. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?**

Non abbiamo particolari osservazioni in merito alla durata dell'erogazione del servizio a tutele graduali esercito dall'assegnatari della prima procedura concorsuale, ma riteniamo opportuno che la Delibera specifichi che, al termine dei tre anni, il servizio venga riassegnato mediante ulteriori procedure concorsuali.

**Q39. Si condividono le tempistiche di attuazione prospettate? Per quali motivi?**

Non vediamo soluzioni alternative: riteniamo che la gradualità prevista dal Milleproroghe potrebbe essere assolta dal servizio di assegnazione provvisoria affidato agli esercenti la tutela. Auspichiamo che il maggior tempo a disposizione, renda possibile un'efficace campagna di comunicazione istituzionale in merito alla liberalizzazione del mercato, con il coinvolgimento attivo di tutte le Istituzioni, ricorrendo alle diverse opzioni possibili per la diffusione di messaggi (per es. ricorrendo anche agli accordi quadro con la RAI).